

WYDEX S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Generale

Rev.	Data	Motivo	Approvazione CDA
1	08.04.2022	Conseguente a operazioni straordinarie, Suggerimenti di implementazione e miglioramento dell'Organismo di Vigilanza	13.1.2023

Indice

PARTE GENERALE	3
INTRODUZIONE.....	3
1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI.....	3
1.2 <i>Tipologia dei reati presupposto</i>	<i>4</i>
1.3 <i>Esimente – esonero della responsabilità.....</i>	<i>6</i>
1.4 <i>Apparato sanzionatorio</i>	<i>7</i>
1.5 <i>Tentativo</i>	<i>8</i>
2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ.	9
2.1. <i>Wydex S.r.l. nella realtà del gruppo societario Bologna Fiere S.p.A. e l'approccio metodologico per la costruzione del modello organizzativo.</i>	<i>9</i>
2.2. <i>Descrizione dell'attività e organizzazione di Wydex</i>	<i>10</i>
2.3. <i>Assetto organizzativo</i>	<i>11</i>
2.4. <i>L'adozione del Modello</i>	<i>12</i>
2.5. <i>Destinatari del MOG</i>	<i>12</i>
2.6. <i>Il modello 231 di Wydex: finalità.....</i>	<i>13</i>
2.7. <i>Modalità seguite per la costruzione del Modello.....</i>	<i>13</i>
2.8. <i>Identificazione dei reati astrattamente applicabili all'ente</i>	<i>14</i>
3. SISTEMA DISCIPLINARE	16
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
4.1. <i>Funzioni e poteri</i>	<i>19</i>
4.2. <i>Regole di funzionamento</i>	<i>21</i>
4.3. <i>Flussi informativi da e verso l'ODV</i>	<i>21</i>
5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	23
5.1. <i>Informazione.....</i>	<i>24</i>
5.2. <i>Piano di comunicazione verso collaboratori/professionisti/fornitori/clienti</i>	<i>24</i>
5.3. <i>Formazione.....</i>	<i>24</i>

Parti speciali

Parte speciale 1: reati tributari.

Parte speciale 2: reati contro la pubblica amministrazione.

Parte speciale 3: reati societari.

Parte speciale 4: reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Parte speciale 5: reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni di provenienza illecita.

Parte speciale 6: delitti associativi e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Parte speciale 7: reati di falsità in monete, carte di credito, valori di bollo e falsità di sigilli, strumenti o segni di riconoscimento – delitti contro l'industria e il commercio

Parte speciale 8: reati ambientali.

Parte speciale 9: reati informatici e trattamento illecito dei dati e reati in violazione del diritto d'autore.

Parte speciale 10: reati contro la personalità individuale – modalità di prevenzione dei reati di impiego dei cittadini di cui il soggiorno è irregolare

Parte generale

Introduzione

1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001 ha introdotto un nuovo regime di responsabilità a carico degli enti, persone giuridiche e società, per alcuni reati commessi “nell’interesse o a vantaggio” degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*) e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti *sottoposti ad altrui direzione*). Il Decreto esclude la responsabilità dell’ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o *sottoposto ad altrui direzione* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o in quello di terzi. Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti **che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche** – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.

1.1 Tipologia dei reati presupposto

In base al D.lgs. 231/2001 (di seguito anche solo Decreto), l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006. Si riportano di seguito, le fattispecie di reati presi in considerazione dal Decreto:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione: si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.lgs. 231/2001 (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati: l'art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici;
- delitti di criminalità organizzata: l'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- delitti contro la fede pubblica: quali falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del Decreto;
- delitti contro l'industria e il commercio: l'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517- quater del codice penale;
- reati societari: il D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater D.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7): si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione

Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”);

- delitti contro la vita e l'incolumità individuale: l'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale: previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù. L'art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001, è stato successivamente integrato dall'art. 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199;
- delitti di razzismo e xenofobia (art. 25terdecies, introdotto dalla Legge n.167/2017 e poi modificato dal D. Lgs. 21/2018);
- abusi di mercato: richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”);
- reati transnazionali: l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'art. 25-septies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: l'art. 25-octies del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore: l'art. 25-nonies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 in relazione alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.): richiamato dall'art. 25-decies del Decreto;
- reati in materia ambientale: il D.lgs. 121/11 ha introdotto, con l'art. 25-undecies, i reati ambientali nel c.d. “catalogo” dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti; successivamente con la legge 22 maggio 2015, n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di delitti contro l'ambiente;

- reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: l'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo, 12 commi 3 e 3 bis e 3 ter, comma 5, art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25-quaterdecies.
- reati in materia tributaria: il D. Lgs. n. 75/2020, che ha recepito la direttiva UE n. 2017/1371 – c.d. direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari), ha introdotto l'art. 25quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", con il precipuo scopo di estendere la responsabilità amministrativa da reato delle società all'ambito penal-tributario.

reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti con novella legislativa dal D.Lgs. 184/2021 che ha introdotto l'art. 25 -octies estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" e 640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella in origine contenuta nel Decreto e l'elenco è aggiornato alla data di adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

1.2 Esimente – esonero della responsabilità

Il Decreto (artt. 6 e 7) prevede che la società non sia passibile di sanzioni, ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

➤ In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del MOG da parte del Consiglio di Amministrazione non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che questo sia anche efficace ed effettivo.

L'art. 6, comma 2, del Decreto, stabilisce che il MOG deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello. La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

➤ Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7 comma 1). In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

L'art. 7 comma 4 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Altro elemento costitutivo del modello è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello stesso, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

1.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 e 23 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata generalmente non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs. 231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente” (che, a loro volta, possono consistere in: - interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; - divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi);

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo - ciascuna quota - variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio (art. 27, comma 1, del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva.

1.4 Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente

impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, D.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2. Descrizione della realtà aziendale – elementi dell'assetto organizzativo generale della società.

2.1. Wydex S.r.l. nella realtà del gruppo societario Bologna Fiere S.p.A. e l'approccio metodologico per la costruzione del modello organizzativo.

La società Wydex S.r.l. (di seguito anche Wydex e già BF Servizi) è società controllata da BolognaFiere S.p.A. (di seguito anche BF), la quale, socio unico, detiene il 100% della partecipazione sociale di Wydex S.r.l.

BF ha adottato con prima deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2011 il Modello di organizzazione e gestione così come previsto dalla Decreto legislativo 231/01 e successive modifiche, ultimo aggiornamento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2019.

Nell'ambito di tale aggiornamento e implementazione BF, quale società controllante, ha redatto e trasmesso alle società controllate, le *“Linee guida di gruppo per l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo”*¹, alle quali le società del Gruppo, fra le quali figura anche Wydex devono attenersi.

Il quadro di riferimento complessivo, all'interno del quale le Società del Gruppo sono invitate ad adottare un proprio Modello organizzativo si completa con il recepimento “anche formalmente” del Codice Etico di Bologna Fiere S.p.A. “già impostato in una logica di gruppo”.²

Ciò premesso - e tenuto conto dei molteplici riferimenti e principi dettati dalla Capogruppo contenuti nel MOG, Codice Etico, Linee Guida, procedure - la società ha provveduto a svolgere con l'ausilio di propri consulenti una serie di attività di analisi finalizzate all'individuazione dei rischi reato, per poi individuare gli opportuni presidi e principi delle procedure da adottare.

L'attività si è articolata in:

a) Analisi della mappatura delle attività di rischio di reati presupposto.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di verificare la mappatura delle aree sensibili della società, individuare i processi e le attività nelle quali potrebbero essere realizzati i reati presupposto previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali a rischio è stata attuata attraverso l'esame della documentazione organizzativa della società (organigramma, processi principali, procure e deleghe, ecc.) e il successivo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture aziendali.

¹ Vedi Allegato 2. LINEE GUIDA IN ALLEGATO.

² Vedi Allegato 1. CODICE ETICO IN ALLEGATO.

b) Analisi del sistema di controllo interno.

Si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e/o prassi operative a presidio delle "attività sensibili" individuate nella fase precedente, al fine di esprimere il giudizio di idoneità degli stessi, in merito alla prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, condizioni di verificabilità, completezza dei documenti o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione fornita.

c) Gap analysis

Sulla base dei risultati della valutazione complessiva dell'attività della società sono state individuate una serie di aree e attività a rischio di commissione del reato di "rilevanza 231", a fronte delle quali nelle singole parti speciali sono stati definiti i principi di comportamento, individuati i presidi esistenti per prevenire la commissione dei reati rilevanti conseguenti.

2.2. Descrizione dell'attività e organizzazione di Wydex.

A seguito di rilevanti operazioni straordinarie che hanno caratterizzato ed in genere riorganizzato le attività delle società del Gruppo BolognaFiere, risulta necessario ricaratterizzare ancorché sinteticamente, le specifiche attività svolte da Wydex e segnatamente:

1) da un lato l'Ente mantiene (ancorché non più quale attività caratteristica) l'attività di ideazione, progettazione, costruzione, montaggio, fornitura e installazione di allestimenti, tendostrutture e stands, inclusa la gestione dei relativi cantieri e l'installazione di impianti, per fiere, mostre e/o congressi e/o convegni e/o conferenze e/o manifestazioni di ogni genere. La società non esegue direttamente tramite propri dipendenti dette attività, ma si avvale dell'opera di imprese terze e/o artigiani, in regime di appalto o subappalto adoperandosi nel coordinamento di diverse professionalità al fine di realizzare dette opere che possono esserle commissionate dal Socio Unico Bologna Fiere Spa o da terzi soggetti pubblici o privati.

2) Dall'altro l'Ente ha acquisito e caratterizzato la propria attività nel *facility management*, che svolge, principalmente ancorché non esclusivamente, in favore delle società del Gruppo BolognaFiere.

Venendo a particolareggiare le attività rilevanti ai fini della presente parte speciale, deve darsi atto del conferimento del ramo d'azienda da parte di BolognaFiere a BF Servizi (oggi Wydex S.r.l.) datata 17 dicembre 2020, con efficacia differita al 1° gennaio 2021, avente ad oggetto le seguenti attività: apertura/chiusura dei padiglioni espositivi; - controllo degli accessi; - servizio antincendio; - servizio di gestione delle biglietterie; - servizio di interpretariato ecc.

Nell'ambito della suddetta attività principale c.d. "*facility management*" deve individuarsi come caratteristica dell'attività dell'Ente la prestazione di servizio tecnologici ed informatici in favore delle società del Gruppo BolognaFiere.

2.2.1 Attività di servizio IT per il Gruppo BF

Per effetto di contratti di servizio infragruppo, Wydex costituendo unità organizzativa dedicata denominata “*Direzione IT*” si occupa della gestione dei servizi IT e per essa avvalendosi di società esterne di sicurezza informatica, attesa la necessità di elevate conoscenze tecniche, deputate a garantire l’integrità e sicurezza dei sistemi informatici e dei dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano le seguenti attività specifiche quali: sviluppo e fornitura di piattaforme software, applicativi web, piattaforma controllo accessi al quartiere fieristico, gestione dei sistemi di videosorveglianza, gestione della rete Lan e Wi-fi, acquisto e fornitura di licenze software, gestione dei server, database e sistemi di posta elettronica, noleggio fornitura di dispositivi elettronici, digital marketing, piattaforme per il digital signage nel quartiere fieristico, servizi di sicurezza informatica per le società del Gruppo.

2.2. Assetto organizzativo

Wydex è società a responsabilità limitata che appartiene al Gruppo BF e, in particolare, il capitale sociale è interamente detenuto dalla capogruppo BF.

L’appartenenza al Gruppo BF determina la necessità di coordinamento con i processi decisionali della controllante BF al quale, mediante la stipulazione di contratti di servizi di varia natura sono demandati servizi operativi e/o di coordinamento.

L’Assemblea dei soci, composta dall’unico socio BF, è competente a deliberare tra l’altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito: alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione e circa i relativi compensi e responsabilità (ad oggi la società ha optato per la sola società di revisione che svolge anche la funzione di revisore legale); unitamente alle decisioni riservate a tale organo da disposizione di legge (quali a titolo di esempio approvazione del bilancio, destinazione degli utili; acquisto e alienazione delle partecipazioni; alle modificazioni dello statuto sociale ed in genere alle operazioni straordinarie).

La società è governata da un Consiglio di Amministrazione, a cui è demandato l’incarico di provvedere alla gestione aziendale, composto da cinque membri:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione munito di deleghe;
- Amministratore Delegato munito di deleghe;
- Consigliere munito di procura speciale;
- Numero due Consiglieri privi di deleghe.

Il sistema di deleghe e procure risulta coerente e conseguente all’effettiva organizzazione aziendale definendo ruoli e responsabilità, come definito da apposite delibere del Consiglio Di Amministrazione e da procura speciale, emergente dalla visura aggiornata della società.

L'ODV deve essere costantemente aggiornato su eventuali modifiche o integrazioni del sistema di deleghe e procure conferite.

La Società ha inteso articolarsi in Direzioni, i cui vertici sono ben identificati da Organigramma che coordinano e presiedono all'attività della Direzione sotto la supervisione generale dell'Amministratore Delegato.

Gli addetti alle funzioni delle singole Direzioni, chiaramente identificabili da Organigramma rispondono delle attività concernenti le competenze e mansioni loro affidate, impegnano l'azienda per tutti gli atti di propria competenza, ad esclusione di tutti quelli concernenti impegni di spesa che richiedono l'approvazione dell'Amministratore Delegato o del Consigliere munito di procura speciale e nei limiti della stessa.

2.4. L'adozione del Modello

L'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*". L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante delibera.

La società, in aderenza e applicazione delle linee guida della società controllante Bologna Fiere, in base ai principi etici e di *governance* ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha adottato il presente modello articolato in:

-parte generale, contenente l'individuazione della attività di rischio, la composizione e il funzionamento dell'Organismo di vigilanza, le attività di formazione e informazione, il sistema sanzionatorio.

- Una parte speciale relativa alle modalità di prevenzione delle categorie di reato presupposto individuate nel Decreto, rilevanti in relazione all'attività di impresa concretamente svolta. Tale parte speciale, per praticità, risulta suddivisa in tanti allegati in ordine alfabetico quanti sono i reati presupposto individuati.

Il Modello è completato dal Codice Etico adottato dal Gruppo Bologna Fiere S.p.A.

La società comunica, con le note modalità alla società controllante, il presente Modello ed ogni suo successivo aggiornamento.

2.5. Destinatari del MOG

Sono *destinatari* del presente MOG, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, conseguentemente si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

a) i componenti degli organi sociali, coloro che svolgono anche di fatto funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

b) dirigenti e dipendenti della società e quanti si trovino ingenerale a operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto a);

c) soggetti terzi che intrattengono con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (es. consulenti, partner commerciali, appaltatori e subappaltatori e altri collaboratori). I documenti contrattuali individuano tra le clausole di risoluzione del contratto la violazione dei principi generali del Modello Organizzativo nonché dei principi del Codice Etico, come stabilito al paragrafo 3 del sistema sanzionatorio.

2.6. Il modello 231 di Wydex: finalità

In osservanza delle disposizioni del Decreto ed delle Linee guida del Gruppo BF come menzionate, Wydex ha ritenuto conforme alle proprie politiche adottare un proprio Modello Organizzativo e di Gestione sintetizzato nel presente documento, ancorché non sia obbligatorio, nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione dello stesso, non solo consentano di prevenire l'avverarsi di ipotesi delittuose rilevanti per la responsabilità dell'ente, ma contribuisce a migliorare la capacità di gestione dei propri processi operativi.

Attraverso l'adozione del Modello, Wydex si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, la cui violazione può originare la responsabilità dell'ente e severe sanzioni disciplinari a carico degli stessi Destinatari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Wydex, in quanto le stesse, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Wydex intende attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire a Wydex un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.7. Modalità seguite per la costruzione del Modello

Come anticipato ai fini della predisposizione del proprio Modello Wydex ha proceduto, in coerenza metodologica con le previsioni del Decreto e le Linee Guida fornite dalla controllante BF con le seguenti attività progettuali:

- **Valutazione del profilo di rischio a livello di entità:** questa fase si realizza mediante la conduzione di interviste con i vertici aziendali seguendo una lista di fattori di rischio basati sulle fattispecie di reato incluse nel D.lgs. 231/01, discutendo sull'attinenza, anche solo teorica, rispetto alla società del singolo fattore di rischio e quindi della/e corrispondente/i fattispecie di reato. I risultati di tale attività sono rappresentati da:

- ✓ un **riscontro dell'astratta attinenza** rispetto all'ente di uno o più fattori di rischio, con la raccolta delle prime informazioni sulle modalità/occasioni in cui

concretamente essi si possono manifestare o si sono manifestate (c.d. **processi sensibili**), nonché l'**unità organizzativa** dell'ente potenzialmente interessata con cui approfondire l'analisi ed eseguire la valutazione del rischio;

- ✓ un **riscontro** della **non applicabilità**, nemmeno in astratto, all'ente di uno o più fattori di rischio con la conseguente esclusione dalle successive attività di analisi dei rischi e dei relativi controlli.

Le conclusioni di tale analisi sono riprodotte in ogni singola parte speciale ritenuta e in esse documentate in sintesi nelle quali sono identificati i processi aziendali rilevanti ai fini della 231 ~~dettagliato in ogni singola parte speciale.~~

-Identificazione delle aree ed attività sensibili: i **processi sensibili** intesi come modalità/occasioni in cui concretamente si manifestano o si possono manifestare teoricamente, una o più fattispecie di rischio-reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

-Esecuzione del *risk assesment*: tale fase si esplica in una **valutazione** in termini di **frequenza** di accadimento e di **impatto** sull'ente delle singole attività sensibili identificate e la loro conseguente priorità in termini di rischio concreto.

Successivamente si è proceduto a:

- Identificare e valutare i controlli interni.

In tale ambito sono stati individuati i **controlli interni** già in essere (protocolli di controllo, prassi aziendale, procedure di qualità e di sicurezza e flussi informativi) che i potenziali destinatari del Modello svolgono con frequenza e modalità predeterminate ai fini dell'indirizzo e controllo delle attività sensibili.

- Definire i principi e presidi di comportamento volti ad integrare e migliorare il sistema dei controlli sulla base dei seguenti principi:

- separazione dei compiti;
- definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- documentazione e tracciabilità dei processi e dei controlli interni.
- regolamentazione delle modalità operative dello svolgimento delle attività sensibili.

Le attività appena esposte hanno permesso di identificare i processi considerati in astratto sensibili e di identificare i controlli che attualmente Wydex ha instaurato a fronte dei possibili rischi reati identificati.

2.8. Identificazione dei reati astrattamente applicabili all'ente

Alla luce dell'analisi svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state ritenute rilevanti le seguenti categorie di reati presupposto:

Parte speciale 1: reati tributari.

Parte speciale 2: reati contro la pubblica amministrazione.

Parte speciale 3: reati societari.

Parte speciale 4: reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Parte speciale 5: reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni di provenienza illecita.

Parte speciale 6: delitti associativi e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Parte speciale 7: reati di falsità in monete, carte di credito, valori di bollo e falsità di sigilli, strumenti o segni di riconoscimento – delitti contro l'industria e il commercio

Parte speciale 8: reati ambientali.

Parte speciale 9: reati informatici e trattamento illecito dei dati e reati in violazione del diritto d'autore.

Parte speciale 10: reati contro la personalità individuale – modalità di prevenzione dei reati di impiego dei cittadini di cui il soggiorno è irregolare

Le suddette parti speciali, sono state elaborate sulla base dell'attività svolta dalla Società, dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura i profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Modello, in ogni caso, non può avere una forma statica, così che Wydex si impegna ad aggiornare costantemente l'analisi di rilevanza di eventuali ulteriori processi a rischio reato rilevanti ai fini della responsabilità penale dell'Ente, che dovessero emergere per effetto di operazioni straordinarie, nuove attività svolte dalla società o anche, nuove ipotesi delittuose introdotte da successive integrazioni e modifiche del D.lgs 231/2001.

I vertici aziendali, comunque, si impegnano ad aggiornare periodicamente l'ODV, in particolare, ogni singola parte speciale sopra richiamata, si completa del modello relativo al flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza con specifico riferimento ai documenti, atti e fatti rilevanti che devono pervenire con relazione periodica all'Organismo, così da consentire a quest'ultimo di valutare le necessarie integrazioni, aggiornamenti generali e speciali del modello e delle procedure adottate.

2.9. Segnalazioni

Con il termine di derivazione anglosassone “*Whistleblowing*”, si fa riferimento ad un particolare strumento/sistema di comunicazione attraverso il quale il personale di un ente, pubblico o privato, segnala a specifici individui o organismi (inclusi organi di polizia e autorità pubbliche), di volta in volta identificati, il verificarsi di un evento che potrebbe costituire un reato, un illecito o comunque una condotta irregolare (non solo ai sensi di legge ma anche in base alla normativa interna all'ente)

commesso da altri soggetti appartenenti all'ente in questione, a fronte di una tutela rafforzata della riservatezza della propria identità.

L'obiettivo di un tale sistema è quello di consentire all'Ente di venire a conoscenza, attraverso specifiche segnalazioni di eventi illeciti potenzialmente lesivi del proprio interesse, per affrontare in tempi celeri il problema segnalato, contribuendo così alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti o, comunque, alla limitazione di possibili conseguenze pregiudizievoli.

L'implementazione di un sistema di Whistleblowing contribuisce a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'organizzazione, ad incrementare la trasparenza nella gestione delle attività e ad ingenerare nel personale una maggiore partecipazione alla vita aziendale e un maggiore senso di appartenenza, grazie al superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni a causa della segnalazione effettuata e all'eliminazione del rischio che la segnalazione non venga presa in considerazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del Decreto, Wydex ha implementato una specifica "procedura di segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza che costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte generale.

3. Sistema Disciplinare

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nella architettura del D.Lgs. 231/2001, costituendo il presidio di tutela alle procedure interne.

Eventuali infrazioni comprometterebbero il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

L'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari sarà effettuato nel rispetto dei principi espressi nello Statuto dei lavoratori e nelle norme collettive CCNL di riferimento, secondo i criteri della preventiva contestazione, esercizio del diritto di difesa, proporzionalità della sanzione irrogata, valutazione dei precedenti disciplinari non oltre due anni dalla loro commissione.

Per quanto riguarda il sistema disciplinare Wydex recepisce integralmente facendolo proprio l'allegato "Sistema sanzionatorio" elaborato dalla controllante Bologna Fiere S.p.a. che si allega

4. Organismo di vigilanza.

In base alle previsioni del Decreto, l'efficacia esimente del MOG è condizionata all'aver individuato e conferito il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello e di promuoverne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Società, in assenza di imposizioni normative, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma ed in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, al fine di assicurare l'effettività dei controlli e delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) in un organismo collegiale composto da tre membri, nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La posizione riconosciuta all'ODV nell'ambito dell'organizzazione aziendale è tale da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa. I membri dell'ODV non sono soggetti nell'ambito della propria funzione al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di ineleggibilità/incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati membri di Organismi di Vigilanza in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal comma 1 lettera a) dell'art. 9 del D. Lgs. 231/01;
- essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di Wydex S.r.l. BF Servizi, di società da questa controllate o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- intrattenere relazioni economiche con Wydex S.r.l., con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza e natura tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;
- avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D. Lgs.

231/2001 o comunque suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente.

I membri dell'ODV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Società per tutti gli amministratori.

Ai fini dell'assunzione della carica di membro dell'Organismo di Vigilanza i designati devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità o di decadenza indicate, impegnandosi espressamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, prima dell'insediamento dei designati e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'ODV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di una delle situazioni sopra indicate, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'ODV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza della causa di decadenza, provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'ODV è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

È rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, da individuarsi esclusivamente nell'ipotesi di gravi ed accertati inadempimenti rispetto all'incarico conferito con apposita delibera, da adottarsi a maggioranza, sentito il parere del Collegio Sindacale (laddove venga nominato in periodo successivo alla nomina dell'ODV). In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dei membri revocati.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di ODV possono intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'ODV per avere commesso uno dei reati previsti dal decreto o reati della medesima natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

L'ODV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione integrale.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'ODV può avvalersi, nello svolgimento dei compiti affidati, del

supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni, ove necessario, ai quali delegare circoscritti campi di indagine che richiedano specializzazioni non presenti all'interno dell'Organismo.

Il compenso dei membri dell'ODV è determinato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.

4.1. Funzioni e poteri

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- promuoverne l'aggiornamento del Modello.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'ODV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'ODV sono i seguenti:

- monitorare l'adeguatezza del Modello in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- promuovere l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi dell'efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da attuare, l'ODV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto 4.3.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle

finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'ODV.

Le attività di verifica del modello competono all'Organismo di Vigilanza ed includono le seguenti tipologie di verifiche:

- *verifiche sugli atti*: almeno una volta l'anno, si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Wydex in aree di attività "a rischio";
- *verifiche del sistema di controlli preventivi*: periodicamente, deve essere verificato l'effettivo funzionamento del sistema di controlli preventivi esistente e la concreta applicazione delle procedure aziendali, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Tali attività di verifica devono includere, fra le altre, le seguenti:

- verifica periodica, da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle aree competenti, del sistema delle deleghe di poteri autorizzativi e di firma in vigore e della sua coerenza con tutto il sistema organizzativo, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica e/o le mansioni non corrispondano o non siano coerenti con i poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio, con riguardo alle modifiche, integrazioni o emissioni di nuove procedure di cui l'Organismo di Vigilanza sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dai soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, nonché del grado di sensibilità dei destinatari del Modello (anche a campione) rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza ovvero da soggetti terzi da questo incaricati o dalle Direzioni/Funzioni interne di volta in volta delegate dall'Organismo medesimo.

Ferme restando le competenze di vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'ODV, le attività attuate dall'Organismo non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'ODV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'ODV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'ODV, la previsione delle spese per l'anno in corso per ogni esigenza necessaria al corretto

svolgimento dei compiti;

- avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti, nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

4.2. Regole di funzionamento

Spetta allo stesso ODV procedere, alla elaborazione di un proprio Regolamento.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

L'ODV si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, ovvero di uno degli altri organi sociali.

L'OdV adotta un proprio Regolamento che definisce i principi di funzionamento dello stesso.

Alle adunanze dell'ODV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti qualora espressamente invitati dall'ODV.

4.3. Flussi informativi da e verso l'ODV

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'ODV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'ODV e gli altri Organi Sociali.

A tal fine l'ODV relaziona al Consiglio di Amministrazione annualmente, con una relazione di carattere informativo avente ad oggetto lo stato di attuazione e l'efficacia del Modello, in particolare:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni, sia in termini di efficacia dei Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'ODV potrà informare o chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'ODV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'ODV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D. Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'ODV.

I flussi informativi, oggetto specifico di ogni singola parte speciale del presente Modello hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'ODV.

In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni secondo quanto specificato dalla Procedura di gestione delle segnalazioni c.d. *Whistleblowing*:

- le segnalazioni devono pervenire in forma scritta;
- l'ODV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'ODV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni possono essere fatte via mail alla casella di posta elettronica ordinaria segnalazioni.bfservizi@gmail.com e l'indirizzo postale del Presidente dell'ODV di WYDEX Srl c/o Studio Bricola, Via Barberia 30, 40123 Bologna.

L'ODV raccoglie le eventuali segnalazioni ricevute, anche da terzi relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società che si presumono illeciti.

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'ODV a titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,

- per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- l'avvio di un procedimento giudiziario a carico di un dirigente, dipendente o amministratore per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
 - qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
 - gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
 - le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
 - le informative minime periodiche, parti integranti del presente Modello, secondo la periodicità ivi prevista.

In particolare, l'AD è tenuto a segnalare all'ODV:

- eventuali modifiche nel sistema delle deleghe o procure,
- eventuali modifiche di natura organizzativa;
- eventuali violazioni del Modello
- eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti o di terze parti commerciali, aventi anche solo potenzialmente attinenza a possibili condotte illecite a fini 231.

I flussi informativi periodici o tempestivi di cui al punto b) devono essere inviati dai Destinatari del Modello alla casella mail odv@bfservizi.it. Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'ODV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni, etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'ODV o su autorizzazione degli stessi.

5. Formazione e informazione

Per garantire l'efficacia del Modello, Wydex si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Amministratore Delegato e Consigliere munito di procura speciale.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta formazione ed informazione del Modello.

5.1. Informazione

- Diffusione del Modello (anche per estratti o sintesi) mediante messa a disposizione via posta interna e/o intranet aziendale, in cui sono disponibili il Codice Etico e il Modello e in cui vengono comunicati gli strumenti fondamentali del sistema di controllo preventivo, quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione, etc.;
- Invio a tutti i dipendenti in organico di una e-mail informativa in allegato alla busta paga per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Consegna ai nuovi dipendenti del Codice Etico e di un'apposita informativa sul Modello adottato (es. informativa specifica da consegnare insieme ad altra documentazione al momento dell'assunzione);

5.2. Piano di comunicazione verso collaboratori/professionisti/fornitori/clienti

- Comunicazione a tutti i soggetti/partner che intrattengano con BF Servizi rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, contratti quadro per acquisti, ecc.) dell'avvenuta adozione del modello;
- Inserimento di una dichiarazione di conoscenza, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) nonché nei contratti stipulati con i clienti di conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e i principi contenuti nella parte generale del Modello organizzativo Modello e di impegno al rispetto dello stesso con esplicito richiamo della sanzione comminata in caso di violazione della clausola.

5.3. Formazione

La formazione può avvenire attraverso l'esecuzione di seminari rivolti a tutto il personale ed aventi ad oggetto il Codice Etico e gli elementi caratteristici del Modello e dei sistemi di controllo e principi di comportamento da adottare (es. poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano), nonché incontri informativi finalizzati a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

L'attività di formazione, con riferimento ai reati dolosi, è rivolta al personale delle aree a rischio ed è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società e mira ad illustrare le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

Allegati

Codice Etico Bologna Fiere S.p.a.

Sistema Sanzionatorio Bologna Fiere S.p.a

Procedura di segnalazione c.d. *Whistleblowing*